

COMUNE DI TRICESIMO
Provincia di Udine

REGOLAMENTO
PER IL
FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con delibera C.C. n. 75/96
Ravvisato privo di vizi di legittimità dal CO.RE.CO. ai n. 14388/62411 il
03.10.1996
Modificato con delibera C.C. n. 13 del 11/02/1998
Modificato con delibera C.C. n. 22 del 06/03/1999
Modificato con delibera C.C. n. 103 del 29/11/1999
Modificato con delibera C.C. n. 29 del 26/04/2004
Modificato con delibera C.C. n. 44 del 29/09/2005
Modificato con delibera C.C. n. 26 del 10/08/2017

TITOLO I - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Art. 1

Diramazione degli avvisi di convocazione.

1. La convocazione dei Consigli è disposta dal Sindaco, cui compete pure la determinazione del giorno e dell'ora della seduta, sentita la conferenza dei capi gruppo.
2. Detta convocazione avviene mediante avvisi scritti firmati, inviati a mezzo posta elettronica , dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Sindaco . E' ammessa altresì la convocazione con avviso scritto da consegnare a mezzo del messo comunale che rende formale dichiarazione.

Art. 2

Termini per la consegna degli avvisi di convocazione. Sedute ordinarie, straordinarie ed urgenti.

1. L'avviso scritto consegnato dal messo si ritiene recapitato anche quando non sia stato possibile effettuarne la consegna a domicilio, per assenza del destinatario e dei familiari; sono fatte salve, comunque, le procedure di cui al titolo VI - capo I sez. IV del libro primo del codice di procedura civile.
2. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.
3. Nei casi di urgenza, l'avviso unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso però l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
4. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
5. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
6. La richiesta di convocazione straordinaria effettuata da 1/5 dei Consiglieri comunali, deve riguardare una materia espressamente devoluta dalla legge o dallo Statuto alla competenza del Consiglio. La riunione è disposta dal Sindaco entro e non oltre 20 giorni dal pervenimento della richiesta.

Art. 3

Contenuto degli avvisi di convocazione.

1. L'avviso di convocazione deve contenere:
 - a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della convocazione o delle convocazioni nel caso siano programmate più sedute, nonché se trattasi di prima o seconda convocazione;
 - b) la specificazione del tipo di seduta, cioè se trattasi di riunione ordinaria, straordinaria, ovvero di urgente convocazione;
 - c) l'elenco degli oggetti da trattare (ordine del giorno);

- d) la firma degli Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, di chi ne faccia le veci;
- e) la data dell'avviso;
- f) l'eventuale indicazione degli argomenti che debbono essere trattati in seduta segreta.

Art. 4
Luogo della adunanza.

- 1. Il Consiglio comunale si riunisce di norma nella Sala consiliare del Comune.
- 2. Nei casi in cui il Consiglio si riunisca in altra sede dovrà essere assicurata adeguata informazione alla cittadinanza.

Art. 5
Elenchi degli argomenti da trattare (Ordine del giorno).

- 1. L'elenco degli oggetti da trattare nel corso delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal Sindaco, sentita la conferenza dei capi gruppo.
- 2. Nel caso di convocazione straordinaria di cui all'art. 2 - 7[^] comma del presente Regolamento il Sindaco inserisce all'ordine del giorno le questioni richieste dai consiglieri che ne hanno sollecitato la convocazione. Fermo restando il termine di Convocazione previsto dalla legge (20 giorni) l'esame degli oggetti richiesti dai Consiglieri può essere inserito in una seduta ordinaria.
- 3. L'elenco segue, di norma, un ordine di precedenza per la discussione delle proposte stabilito come segue:
 - a) proposte dell'autorità governativa e dell'organo di controllo
 - b) proposte del Sindaco
 - c) proposte dei Consiglieri secondo l'ordine di presentazione.
- 4. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
- 5. In tale sede il Sindaco, prima di assumere le sue funzioni e presiedere la seduta, presta giuramento dinanzi al Consiglio di osservare lealmente la Costituzione Italiana. Successivamente il Consiglio Comunale:
 - a) procede alla convalida degli eletti;
 - b) riceve la comunicazione del Sindaco sulla composizione della Giunta Comunale e sulla nomina del Vice-Sindaco.
- 6. Il Consiglio comunale non può deliberare su questioni che non siano state incluse nell'ordine del giorno.
- 7. Gli oggetti inclusi nell'ordine del giorno possono essere rinviati o ritirati su proposta del Sindaco previa deliberazione, a maggioranza semplice dei votanti.

8. La formulazione dell'ordine del giorno deve essere chiara, concisa, e tale, in ogni caso, da consentire l'esatta comprensione dei problemi che debbono essere trattati.

Art. 6

Continuazione di seduta e seconda convocazione.

1. E' seduta di seconda convocazione quella che succede ad una precedente resa nulla per mancanza del numero legale. Essa avrà luogo in altro giorno e sarà convocata con le modalità previste per la prima convocazione.
2. L'avviso di prima convocazione può contenere anche la data della seconda convocazione.
3. Non possono considerarsi di seconda convocazione le sedute che hanno luogo in prosecuzione di quelle di prima convocazione, per motivi diversi da quelli previsti dal primo comma.
4. Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri. Per queste nuove proposte la seduta rimane di prima convocazione.

TITOLO II: ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLE SEDUTE.

Art. 7

Deposito dei documenti.

1. Le proposte ed i relativi documenti inseriti nell'ordine del giorno sono depositati, a disposizione dei Consiglieri, almeno 48 ore prima della riunione del Consiglio, presso la Segreteria del Comune, senza considerare i giorni festivi o non lavorativi.

Art. 8

Numero legale per la validità delle sedute.

1. Per la validità delle riunioni del Consiglio Comunale è necessaria la *presenza di 9 componenti.*
2. Dopo una prima seduta, resa nulla per mancanza del numero legale, per la validità della seduta successiva, di seconda convocazione, è sufficiente *la presenza di 7 componenti.*

Art. 9

Numero legale per la validità delle deliberazioni.

1. Nessuna deliberazione è validamente adottata dal Consiglio se non risulta approvata dalla maggioranza dei votanti, fatti salvi casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Dal numero dei votanti, pur concorrendo a determinare la validità dell'adunanza, devono essere esclusi:
 - a) i Consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente dal prendere parte alle deliberazioni ai sensi di legge, i quali pur rimanendo presenti, non possono partecipare alla discussione;

b) i Consiglieri che prima della votazione dichiarino la propria astensione o la non partecipazione al voto;

3. Per le deliberazioni di nomina, che richiedono la scelta di uno o più nominativi, risultano eletti i candidati che ottengono la maggioranza dei voti.
4. In caso di parità, dopo la seconda votazione, è eletto il più anziano di età.
5. Nei casi in cui sia prevista la nomina dei rappresentanti della minoranza o l'elezione sia prevista con voto limitato risulta eletto il candidato della minoranza così come previsto dal 2^o comma dell'articolo 38 del presente regolamento.

Art. 10
Presidenza del Consiglio.

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco. In caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, la Presidenza del collegio è affidata al Vice Sindaco.
2. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco e del Vice-sindaco il consiglio comunale è presieduto dal Consigliere anziano.

TITOLO III: SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE.

Art. 11
Apertura di seduta - sospensione.

1. Dopo aver fatto constatare la presenza del numero legale, il Presidente, nominati tre scrutatori, scelti a sua discrezione tra i consiglieri presenti, di cui almeno 1 della minoranza, dichiara aperta la seduta, la quale inizia, di norma, con la lettura da parte del Segretario dei verbali delle deliberazioni della seduta precedente, limitandola all'oggetto, e la loro successiva approvazione.
2. Qualora sul contenuto del verbale non ci sia accordo, i Consiglieri possono rendere le dichiarazioni di rettifica.
3. Dopo di che, si inizia l'esame degli oggetti iscritti all'ordine del giorno seguendo la cadenza con cui gli argomenti sono iscritti nell'elenco, salvo diverso ordine approvato dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.
4. Il Presidente riferisce, se del caso, su fatti o notizie che possono interessare il Consiglio.
5. Il Presidente può disporre, tutte le volte che ne ravvisi l'opportunità, la sospensione della seduta, motivando la sua decisione.
6. Il Consiglio comunale può inoltre deliberare la sospensione della seduta su richiesta dei rappresentanti dei gruppi consiliari o di uno o più consiglieri.

Art. 12
Rinvio della seduta.

1. Se all'ora fissata dall'avviso di convocazione non sia stato raggiunto il numero legale, il Presidente, trascorsa mezz'ora, rinvia la seduta al altro giorno in seconda convocazione.

Art. 13
Poteri della Presidenza.

1. Il Presidente è investito di potere discrezionale per garantire l'ordine dell'adunanza, l'osservanza delle leggi, la regolarità delle discussioni e la corretta adozione delle deliberazioni.
2. Per le comunicazioni del Presidente non è richiesta la preventiva iscrizione all'ordine del giorno.

Art. 14
Modalità delle discussioni.

1. Il Presidente pone in discussione i diversi argomenti secondo la progressione con la quale sono elencati nell'ordine del giorno, relazionando direttamente o favorendo l'esposizione dei relatori interessati ed aprendo successivamente la discussione generale.
2. Il Presidente dichiara la chiusura della discussione a conclusione degli interventi.
3. In caso di opposizione da parte di qualche Consigliere, il Presidente pone ai voti la sua proposta di chiusura.
4. Quando la discussione è dichiarata chiusa, salvo quanto previsto dall'articolo 19, il Presidente dispone la messa in votazione della proposta.

Art. 15
Regole per la discussione delle proposte.

1. La discussione è diretta dal Presidente il quale concede la parola ai singoli Consiglieri secondo l'ordine in cui questa viene richiesta.
2. Ha la precedenza, in ogni caso, colui che richiede la parola per mozione d'ordine o per fatto personale.
3. Il Presidente mantiene l'ordine, fa osservare il regolamento, concede la facoltà di parlare, coordina e dirige l'ordinato svolgimento delle discussioni.
4. Può togliere la parola dopo due richiami inutilmente rivolti.
5. Il Presidente mette ai voti le proposte sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare e proclama l'esito delle votazioni.

Art. 16
Interventi dei Consiglieri.

1. I Consiglieri parlano dal proprio posto, rivolgendosi sempre al Consiglio.

2. Debbono esprimersi in modo corretto e conveniente e attenersi all'oggetto in discussione.
3. Nessun Consigliere può parlare più volte sullo stesso argomento nella medesima seduta, ad eccezione del relatore e dei singoli consiglieri per la sola dichiarazione di voto.

Art. 17
Richiesta di intervento per fatto personale.

1. Quando un Consigliere ritenga di essere stato offeso o che gli siano state attribuite opinioni o dichiarazioni diverse da quelle effettivamente espresse, può chiedere motivando la parola per fatto personale, precisando la propria posizione in merito.

Art. 18
Della mozione d'ordine.

1. La mozione d'ordine è il richiamo alla legge o al regolamento, ovvero il rilievo sul modo e sull'ordine con il quale si procede alla trattazione degli argomenti o alla votazione.
2. Può essere presentata da ciascun Consigliere.
3. Se la mozione riguarda il modo, l'ordine di conduzione e trattazione della seduta sulla sua ammissibilità si pronuncia il Consiglio comunale, sentito il Segretario comunale. Se riguarda il richiamo alla legge o al regolamento sulla sua ammissibilità si pronuncia il Presidente sentito il Segretario comunale.

Art. 19
Della dichiarazione di voto.

1. Dopo la chiusura della discussione può essere concessa la parola per sola dichiarazione di voto.
2. Essa consiste nell'esposizione, fatta dai rappresentanti dei gruppi consiliari o individualmente dai consiglieri che lo ritengano, sui motivi inerenti il proprio atteggiamento riguardo al voto sulla proposta oggetto della discussione appena conclusasi.
3. Dopo di che, il Presidente mette in votazione la proposta.
4. Una volta iniziate le operazioni di voto nessuno può prendere la parola.

TITOLO IV: COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI,
INTERPELLANZE E MOZIONI.

Art. 20
Comunicazioni del Presidente.

1. Il Presidente può dare all'inizio o al termine della seduta comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno; le stesse non danno luogo a votazioni.

Art. 21
Delle interrogazioni, interpellanze e mozioni.

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni non danno luogo alla convocazione straordinaria del Consiglio comunale, salvo quanto previsto dall'art. 27[^] comma del presente regolamento quando riguardino materie espressamente devolute dalla legge o dallo Statuto alla competenza del consiglio.

Art. 22
Delle interrogazioni.

1. L'interrogazione consiste in una richiesta tendente ad appurare la veridicità di una data circostanza, l'ufficialità ovvero la conoscenza da parte del Sindaco e della Giunta comunale di un fatto, l'esattezza di tali circostanze, e se la Giunta o il Sindaco intendano adottare o abbiano adottato, al riguardo, appropriate determinazioni.
2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto alla Segreteria del Comune salvo diversa richiesta ai sensi del successivo articolo 24; esse sono poste nell'ordine del giorno dei lavori della prima seduta utile, secondo la data di presentazione.
3. Il Presidente dà lettura delle interrogazioni secondo l'ordine di trattazione previsto dall'avviso di convocazione.
4. Il Sindaco o l'Assessore competente rispondono subito tranne i casi in cui si dichiara di dover differire la risposta per l'acquisizione di ulteriori nuovi elementi, impegnandosi, in quest'ultimo caso a rispondere inderogabilmente nella seduta successiva.
5. Possono essere formulate anche verbalmente all'inizio della seduta; in tal caso il Sindaco o l'assessore competente possono rispondere subito o riservarsi di farlo nella seduta successiva.

Art. 23
Replica alle risposte su interrogazioni.

1. Le risposte del Sindaco e degli Assessori su ciascuna interrogazione possono dare luogo a una sola replica di ciascun interrogante il quale può dichiarare se si ritiene o meno soddisfatto della risposta ricevuta.
2. Le interrogazioni non possono essere oggetto di discussione.

Art. 24
Risposta scritta alle interrogazioni.

1. Nel presentare un'interrogazione il Consigliere deve dichiarare se intende avere risposta in aula ovvero scritta.
2. In quest'ultimo caso entro 30 giorni dalla data di ricevimento, il Sindaco dà la risposta scritta all'interrogante.

Art. 25
Delle interpellanze.

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta comunale circa i motivi e gli intendimenti dell'operato su un determinato oggetto.
2. Le interpellanze sono presentate per iscritto alla Segreteria del Comune ed inserite nell'ordine del giorno del Consiglio comunale nell'apposito elenco con gli stessi criteri previsti per le interrogazioni.

Art. 26
Modalità della trattazione delle interpellanze.

1. Ciascuno dei firmatari ha la facoltà di illustrare il contenuto della propria interpellanza.
2. La risposta del Sindaco può dare luogo ad una sola replica di ciascun interpellante.
3. Qualora i firmatari non siano soddisfatti della risposta data, possono presentare una mozione sull'oggetto secondo le modalità del presente regolamento in materia.

Art. 27
Delle mozioni.

1. La mozione è diretta a promuovere un giudizio sull'operato del Sindaco o della Giunta, mediante una discussione su un argomento che abbia già formato o meno oggetto di interrogazione o di interpellanza al fine di pervenire ad un voto del Consiglio.
2. Essa è presentata per iscritto con le modalità previste dal precedente articolo 7 e deve concludersi con una proposta.
3. Viene inserita, nell'ordine della trattazione dei lavori di una seduta immediatamente successiva.
4. L'illustrazione delle singole mozioni ha luogo da parte di uno dei firmatari.
5. Più mozioni relative ad oggetti simili o collegati possono essere trattate in una sola discussione.

Art. 28
Rigetto delle interrogazioni, interpellanze e mozioni.

1. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni, redatte in modo insufficiente, scorretto e sconveniente, ovvero contrario alle norme di legge, non sono oggetto di considerazione e sono respinte dal Presidente con atto motivato, sentita la conferenza dei capi gruppo.

Art. 29
Mozione di sfiducia.

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta o del Sindaco non ne implica le dimissioni.
2. Tuttavia il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica ai sensi e con le conseguenze di legge in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati.

Art. 30
Approvazione della proposta sugli indirizzi generali di governo.

1. Il Sindaco nomina i componenti la Giunta fra cui un Vice-Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
2. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

TITOLO V: PUBBLICITA' DELLE SEDUTE.

Art. 31
Deroghe alla pubblicità delle sedute consiliari.

1. Di regola le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche tranne due eccezioni:
 - a) seduta segreta di pieno diritto.
Il pubblico è interdetto dalla sala consiliare allorché si tratti di deliberare su questioni riguardanti persone, che comportano l'espressione di giudizi, valutazioni, apprezzamenti in ordine a meriti o demeriti, alla condotta morale e civile, alla situazione economica, alle punizioni, al licenziamento su una o più persone determinate.
 - b) seduta segreta per dichiarazione del Consiglio comunale.
Qualora per ragioni di moralità, delicatezza, ordine pubblico, pubblico interesse, pur non trattandosi di questioni su persone, il consiglio ritenga opportuno discutere e deliberare senza al presenza del pubblico, adotta una deliberazione motivata intesa a statuire che la seduta debba essere segreta.
2. La circostanza della seduta segreta deve essere fatta constare espressamente nel verbale.

Art. 32
Presenza alle sedute segrete.

1. Alle sedute segrete possono assistere soltanto il Presidente, i Consiglieri ed il Segretario comunale.

Art. 33
Ordinato svolgimento delle sedute pubbliche.

1. Nelle sedute pubbliche le persone che assistono nell'apposito settore dell'aula debbono mantenere un contegno corretto e civile.
2. In caso contrario, il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare l'espulsione dall'aula di chiunque sia causa di disordine, fatti salvi ulteriori provvedimenti di natura penale qualora ricorrano i presupposti di legge.
3. Quando tutto o la maggior parte del pubblico disturbi la regolarità delle sedute, il Presidente può disporre lo sgombero dell'aula.
4. In questo caso, però, per la prosecuzione dei lavori consiliari a porte chiuse, è necessaria una deliberazione motivata secondo quanto stabilito dall'articolo 31 del presente Regolamento.

TITOLO VI: OPERAZIONI DI VOTAZIONE.

Art. 34
Sistemi di votazione.

1. La votazione non può aver validamente luogo se i Consiglieri non si trovino in numero legale secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del presente Regolamento.
2. Di regola nelle votazioni si applicano le procedure palesi; le sole deliberazioni concernenti fatti personali o elezioni di persone si prendono a scrutinio segreto, salvo che la legge o lo Statuto non prevedano diversamente.

Art. 35
Priorità nelle votazioni.

1. Le operazioni di voto seguono il seguente ordine:
 - a) innanzitutto vanno votate le questioni pregiudiziali;
 - b) successivamente si votano gli eventuali emendamenti alla proposta. Gli emendamenti a proposte di deliberazioni che prevedano aumenti di spesa o riduzione delle entrate devono essere presentati all'ufficio Segreteria del Comune almeno 24 ore prima della seduta del Consiglio al fine di consentire l'apposizione dei pareri di legge;
 - c) da ultimo viene messa ai voti la proposta;

Art. 36
Votazione palese.

1. La votazione palese può essere eseguita in modi diversi purché tutti chiaramente manifesti e comunque facilmente verificabili.

Art. 37
Votazione segreta.

1. Per la votazione segreta va seguito il sistema delle schede.
2. In ogni caso il numero delle schede deposte nell'urna deve corrispondere al numero dei votanti.
3. In caso di contestazione, ovvero di annullamento delle schede, queste debbono essere vidimate dal Presidente, da almeno 1 dei 3 scrutatori nominati in apertura di seduta e dal Segretario.
4. La circostanza dell'esecuzione della votazione segreta e le modalità della medesima devono risultare espressamente dal verbale e non preclude ai Consiglieri la possibilità di fare dichiarazioni di voto.

Art. 38
Sistemi particolari di votazione: voto limitato.

1. Qualora il Consiglio Comunale debba procedere alla nomina di propri rappresentanti in seno ad aziende, istituti o Enti di cui il Comune é parte o che dipendono da esso, al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze, se previsto, segue il sistema del voto limitato, salvo che la Legge o lo Statuto non prevedano diversamente.
2. A tal fine, ciascun Consigliere deve scrivere nella scheda un solo nome e, qualora nessun Consigliere della minoranza raggiunga il quorum di voti prescritto, risulta eletto, in luogo dell'ultimo eletto della maggioranza, il Consigliere della minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 39
Sistemi di votazione e pubblicità delle sedute consiliari
In relazione all'oggetto.

1. I sistemi di votazione sono i seguenti:
 - a) in seduta pubblica con votazione palese;
 - b) in seduta pubblica con votazione segreta;
 - c) in seduta segreta con votazione palese;
 - d) in seduta segreta con votazione segreta;
2. La seduta pubblica con votazione palese è il sistema ordinario.
3. Sono adottate in seduta pubblica e con votazione segreta, quando non previsto diversamente dalla legge e dallo Statuto, innanzitutto le deliberazioni relative alle nomine (del revisore dei conti, delle Commissioni) oltre a quelle che, pur riguardando determinate persone, non implicino apprezzamenti e giudizi sulle qualità personali degli interessati, tali da richiedere riservatezza di discussione.
4. Possono essere adottate in seduta segreta ma con votazione palese, le deliberazioni non concernenti questioni di persone per le quali il Consiglio abbia deciso, con deliberazione motivata, la segretezza della seduta.
5. Sono adottate in seduta segreta e con votazione segreta le deliberazioni che coinvolgono questioni concernenti persone, che implicino, cioè, apprezzamenti o giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla

condotta pubblica e privata, sulla capacità e, in generale, sulle qualità personali di qualunque cittadino.

TITOLO VII - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA VOTAZIONE.

Art. 40

Scrutinio e proclamazione del risultato della votazione.

1. terminate le operazioni di voto, il Presidente, con l'assistenza dei tre scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito.
2. Il Presidente e gli scrutatori, con l'assistenza del Segretario, prendono nota del voto espresso dai Consiglieri, esaminando le schede (nel caso di votazione segreta) e si pronunciano sulla loro validità, salvo le ulteriori decisioni del Consiglio in caso di contestazione.
3. Indi fanno il calcolo dei voti pro e contro la proposta e immediatamente dopo, il Presidente procede alla proclamazione dell'esito della votazione.

Art. 41

Validità della deliberazione.

1. Perché una deliberazione sia valida, occorre che ottenga, di regola, la maggioranza assoluta e cioè un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno dei votanti, salvo i casi nei quali la legge o lo Statuto richiedano un quorum particolare di maggioranza.

Art. 42

Computo dei votanti.

1. Agli effetti del calcolo della maggioranza, per il computo dei votanti:
 - a) nel caso di votazione palese, non si debbono computare tra i votanti quelli che obbligatoriamente o volontariamente si astengono;
 - b) nel caso di scrutinio segreto, si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili per cui, colui che intende astenersi, nelle votazioni segrete non può limitarsi a votare scheda bianca, bensì deve dichiarare prima del voto esplicitamente la propria astensione e comunque non riporre la propria scheda nell'urna.

Art. 43

Parità di voti e votazioni inefficaci.

1. Qualora una proposta riporti, in esito alle votazioni, una parità di voti, la relativa votazione è considerata inefficace salvo quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 9 del presente regolamento.
2. Qualora invece la proposta non ottenga il quorum di voti necessario si riterrà esaurito, con la votazione, l'ordine del giorno e lo stesso verrà pertanto riproposto in altra seduta.

TITOLO VIII - VERBALI DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Art. 44

I verbali delle deliberazioni: contenuto.

1. I verbali delle deliberazioni delle sedute del Consiglio comunale sono redatti dal Segretario o dal Vice - Segretario, che partecipa di diritto alle sedute stesse.
2. Detti verbali debbono contenere le seguenti indicazioni:
 - a) il tipo di seduta (ordinaria, straordinaria o d'urgenza);
 - b) se si è trattato di I o II convocazione;
 - c) la data, l'ora ed il luogo della riunione;
 - d) l'ordine del giorno sul quale il Consiglio comunale è stato chiamato a deliberare;
 - e) l'attestazione che la convocazione è stata fatta dal Sindaco secondo le modalità di cui all'articolo 2 e seguenti del presente Regolamento;
 - f) se la seduta è stata pubblica o segreta;
 - g) l'indicazione e il nominativo dei Consiglieri presenti e di quelli assenti;
 - h) l'eventuale constatazione della diserzione della seduta quando non sia stato raggiunto il numero legale;
 - i) la qualifica ed il nome di chi ha assunto la Presidenza (Sindaco - Vice Sindaco - Consigliere anziano) indicando, quando ne sia il caso, il motivo per cui la Presidenza non è stata assunta dal Sindaco;
 - l) l'indicazione di chi ha svolto le funzioni di Segretario;
 - m) i punti principali della discussione e le singole deliberazioni adottate;
 - n) il sistema di votazione utilizzato;
 - o) il numero dei votanti ed il numero dei voti resi pro o contro ogni proposta, nonché il numero delle schede bianche, non leggibili o nulle;
 - p) i nomi dei Consiglieri che sui singoli oggetti si sono astenuti;
 - q) l'indicazione che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto ed in seduta segreta per le questioni concernenti persone;
 - r) il nome e cognome degli scrutatori;
 - s) il riconoscimento dell'esito delle votazioni fatto dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori e la proclamazione del risultato delle votazioni fatta dal Presidente;
 - t) ogni altro eventuale e rilevante fatto occorso durante lo svolgimento della seduta;
3. Ciascun Consigliere può richiedere che nel verbale della seduta sia fatta esplicita menzione di proprie particolari dichiarazioni o dei motivi del suo voto. Il contenuto della richiesta è dettato al Segretario dal Consigliere stesso.

Art. 45

Approvazione dei verbali delle deliberazioni.

1. I verbali delle deliberazioni sono letti limitatamente all'oggetto ed approvati di norma nella seduta immediatamente successiva a quella cui si riferiscono.
2. I Consiglieri possono proporre rettifiche, con esclusione di interventi non finalizzati allo scopo.

Art. 46
Firma dei verbali e loro valore probatorio.

1. I verbali devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario.
2. I verbali delle deliberazioni sono atti pubblici e, come tali, fanno piena prova delle dichiarazioni in essi contenute sino a quando non ne sia dichiarata la falsità.

Art. 47
Esclusione del Segretario Comunale dalla Seduta.

1. E' fatto obbligo al Segretario comunale di lasciare l'aula nel corso delle sedute consiliari quando egli si trovi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge o in una situazione di inopportunità ritenuta tale dal Consiglio.
2. In questa ipotesi le funzioni di Segretario verbalizzante sono affidate, dal Presidente, al Consigliere all'uopo designato.
3. Della decisione va fatta espressa menzione nel verbale con la specifica dei motivi.

Art. 48
Verbale della seduta segreta.

1. I verbali delle deliberazioni delle sedute segrete devono essere redatti in modo che vi sia fatta menzione, concisamente di quanto discusso e deliberato senza, però indicare particolari relativi alle persone e vanificare con ciò lo scopo per cui la seduta è stata tenuta segreta.

TITOLO IX: I GRUPPI CONSILIARI.

Art. 49
Gruppi Consiliari e Conferenza dei Capi Gruppo.

1. Tutti i Consiglieri comunali devono appartenere ad un gruppo consiliare.
2. Lo Statuto Comunale ne stabilisce composizione ed organizzazione.
3. Per le esplicazioni delle loro funzioni consiliari sono messi a disposizione dei gruppi uno o più locali del Comune, a seconda delle possibilità, stabilendo, eventualmente, anche dei turni per consentire ai singoli gruppi di riunirsi e di ricevere il pubblico.
4. I Presidenti di ciascun gruppo consiliare formano un organo permanente denominato "CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO" cui spettano le competenze stabilite dallo Statuto e dal presente regolamento.
5. E' convocata e presieduta dal Sindaco o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Sindaco.
6. La conferenza è convocata prima di ogni seduta del Consiglio e ogni qualvolta sia ritenuto utile per programmare le sedute consiliari ed i lavori del consiglio.

7. La convocazione è inviata tramite posta elettronica almeno tre giorni prima la data fissata per la riunione.
8. Entro lo stesso termine deve essere pubblicato all'albo pretorio l'avviso di convocazione contenente l'elenco degli argomenti da trattare.

TITOLO XI: LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 50

Natura.

1. In seno al Consiglio comunale possono essere costituite, a norma di Statuto, commissioni permanenti o speciali.

- COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI -

Art. 51

Composizione.

1. Le commissioni consiliari permanenti sono istituite con atto deliberativo del Consiglio comunale che ne stabilisce numero e competenze.
2. La composizione delle Commissioni tiene conto della consistenza numerica dei gruppi rappresentati in Consiglio e le designazioni avvengono con criterio proporzionale.
3. Ogni consigliere può far parte anche di più di una commissione.
4. Nell'esame delle designazioni la conferenza dei capigruppo verifica che per le stesse sia stato rispettato il criterio proporzionale.
5. La nomina da parte del Consiglio dei membri, del presidente e del vicepresidente designati avviene con unica votazione palese a maggioranza assoluta dei votanti.
6. Le Commissioni restano in carica per tutta la durata del Consiglio comunale.
7. In caso di dimissioni, vacanza, impedimento permanente, di qualche componente la designazione spetta al gruppo consiliare di appartenenza.
8. I componenti delle commissioni possono essere sostituiti per singole sedute da Consiglieri appartenenti al medesimo gruppo consiliare.

Art. 52

Funzioni.

1. Le Commissioni consiliari hanno la funzione di agevolare i lavori del Consiglio svolgendo attività preparatoria e di consulenza in ordine alle proposte di deliberazione sulle materie di propria competenza.
2. Terminano i lavori emettendo un parere sugli oggetti loro proposti; detti pareri sono sempre preventivi e consultivi.
3. Nell'ambito delle rispettive competenze per materia, verificano lo stato di attuazione dei piani, programmi generali e settoriali del Comune e ne riferiscono al consiglio.

4. Alle commissioni consiliari permanenti compete altresì:
 - Esaminare questioni di interesse dell'amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta del consiglio, del presidente del consiglio, della giunta, del sindaco, del difensore civico o del collegio dei revisori dei conti;
 - Esprimere parere preliminare - su richiesta del consiglio, del presidente del consiglio, della giunta, del sindaco, del difensore civico o del collegio dei revisori dei conti - in argomento ad iniziative dell'amministrazione;
 - Esprimere pareri sulle proposte di deliberazione presentate dalla giunta al consiglio;
 - Formulare proposte di deliberazioni alla Giunta od al Consiglio comunale;
 - Proporre alla Giunta comunale l'esame di specifiche questioni per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Art. 53
Convocazione.

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede l'adunanza.
2. La convocazione, da effettuarsi tramite avvisi scritti contenenti gli oggetti in discussione, deve essere fatta almeno tre giorni prima la data della seduta.
3. Documenti, atti, disegni e tavole relativi agli argomenti in discussione sono depositati presso i competenti uffici comunali.
4. L'avviso di convocazione è esposto all'albo pretorio e contiene l'elenco degli argomenti da trattare.
5. E' inviato per conoscenza al sindaco e all'Assessore competente per materia.
6. Nell'avviso di convocazione è indicato il luogo di riunione.
7. La convocazione della Commissione può avvenire anche su richiesta di almeno due Consiglieri componenti della Commissione.

COMMISSIONI SPECIALI

Art. 55
Commissioni speciali.

1. Le commissioni costituite a norma del primo comma dell'articolo 21 dello Statuto comunale sono costituite con atto del Consiglio comunale che ne determina poteri, composizione numerica, competenze.
2. Nella costituzione deve essere rispettato il criterio proporzionale.
3. Le commissioni costituite a norma dell'articolo 21 secondo comma dello Statuto comunale, possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame e svolgere attività istruttoria.
4. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale e del personale comunale nonché degli amministratori comunali. Hanno facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti. I membri di dette commissioni, sono tenuti al segreto d'ufficio sugli atti trattati e su quelli di cui siano venuti a

conoscenza nell'espletamento delle loro funzioni. Sono costituite nel rispetto del criterio proporzionale.

5. Per la convocazione ed il funzionamento delle commissioni speciali di cui ai precedenti commi, si applicano le norme delle commissioni consiliari permanenti per quanto applicabili.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 56

Disposizioni finali.

1. L'entrata in vigore di nuove Leggi Statali, Regionali o Statutarie modificatrici di norme regolanti la presente materia, comportano l'adeguamento del regolamento, da recepirsi con apposito formale atto deliberativo.

Art. 57

Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'espletamento di tutte le pratiche relative alla sua approvazione o alla sua pubblicazione nelle forme previste dalla legge o dallo Statuto.